

Pneumatici invernali, calze e catene: cosa dice la legge

Roma, 2 feb. (Adnkronos/Ign) - L'articolo 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, parifica l'uso dei pneumatici invernali a quello delle catene. I pneumatici invernali possono riportare un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, comunque non inferiore a Q (160 km/h) e, in tal caso, si deve apporre all'interno del veicolo un apposito bollino, che ricorda al conducente di non superare quel limite. I chiodati possono essere montati solo su tutte e quattro le ruote e solo dal 15 novembre al 15 marzo, con un limite di velocità di 90 km/h per la viabilità ordinaria e 120 per l'autostrada. Inoltre, le auto che li montano devono essere munite di paraspruzzi. Le catene devono essere omologate a norma Cuna NC 178-01, o a normativa austriaca ON – V 5117. Per essere in regola, una delle due sigle deve essere stampigliata sulla confezione ed anche sulle catene. Montare catene non omologate, può far incorrere l'automobilista in pesanti sanzioni. Recentemente, oltre alle catene, è comparso sul mercato un altro mezzo atto a far superare strade innevate o ghiacciate: le così dette 'calze'. Si tratta di un rivestimento in fibre sintetiche, a maglie strette, per le ruote di trazione, ma attenzione: a prescindere dal funzionamento, le calze non sono omologate, quindi non consentono la circolazione in deroga all'art. 122. www.pneumaticisottocontrollo.it

